



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2020 FASC. III

(ESTRATTO)

**MASSIMILIANO MEZZANOTTE
ALESSANDRO ROSARIO RIZZA**

LA TRASFIGURAZIONE DEL DIRITTO ALL'OBLIO

17 NOVEMBRE 2020

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Massimiliano Mezzanotte - Alessandro Rosario Rizza
La trasfigurazione del diritto all'oblio*

Forgetting is an involuntary act. The more you want to leave something behind you, the more it follows you.

WILLIAM JONAS BARKLEY

ABSTRACT: *The Court of Cassation returns to rule, with a monumental order, on the right to be forgotten on the web. The contribution highlights two critical profiles.*

SOMMARIO: 1. La vicenda processuale e la lente d'ingrandimento della Corte di cassazione – 2. La rettifica come «garanzia» del diritto all'oblio. Rischi e pericoli. –3. Il dato economico, il diritto di cronaca e l'oblio. – 4. L'involuzione del diritto alla *privacy* storica.

1. La vicenda processuale e la lente d'ingrandimento della Corte di Cassazione.

Il caso trae origine da alcuni articoli apparsi su un quotidiano nazionale relativi alla controversa vicenda giudiziaria di un noto imprenditore, ormai defunto, per il quale agiva, in proprio ed in qualità di figlio legittimo, l'erede¹.

Più nello specifico, gli articoli riguardavano alcune vicende processuali che avevano coinvolto l'importante famiglia e il gruppo societario ad essa facente capo.

I detti articoli, successivamente, erano stati inseriti nell'archivio telematico del quotidiano, così da essere facilmente reperibili da chiunque effettuasse una ricerca, attraverso i più noti *search engine*, sulla famiglia interessata o sulla loro società.

Tuttavia, gli articoli esponevano i fatti di cronaca, ma la narrazione degli stessi si arrestava all'intervenuta sentenza di condanna, emessa in primo grado, senza riportare l'evoluzione successiva della vicenda.

In particolar modo, era intervenuta una pronuncia di assoluzione del giudice di seconde cure, già passata in giudicato. Sotto questo profilo, dunque, la notizia di cronaca giudiziaria, pur inserita in un archivio, appariva «fuorviante», «incompleta» e «non aggiornata».

L'Autorità Garante, inizialmente adita, riteneva però infondate le pretese dell'erede, che aveva domandato, in via principale, la cancellazione degli scritti dal sito del giornale e, in via subordinata, l'aggiornamento degli stessi.

La parte attrice impugnava così il provvedimento innanzi al Tribunale di Milano, affidandosi a più motivi di appello. Nello specifico, si domandava, in via graduata:

- 1) la rimozione degli articoli;
- 2) che i dati personali in essi indicati, quali il nominativo del padre e del gruppo societario, fossero resi anonimi;
- 3) l'aggiornamento delle informazioni attraverso «il riferimento al successivo proscioglimento con sentenza della Corte di appello», dunque, l'aggiornamento del dato; 4) la deindicizzazione degli articoli nei risultati di ricerca.

Tuttavia, il Tribunale meneghino – accogliendo la tesi della controparte – osservava che gli articoli risultavano, in effetti, non più indicizzati dai motori di ricerca, evidenziandosi peraltro che «il testo risultava attualmente raggiungibile esclusivamente dagli internauti che fossero entrati nell'archivio informatico» del giornale. Dirimente, come si vedrà, la constatazione che il quotidiano aveva provveduto, attraverso l'inserimento di un inciso, alla contestualizzazione della notizia, dando atto del successivo proscioglimento.

* Contributo pubblicato ai sensi dell'art. 3, comma 13, del Regolamento della Rivista.

¹ [Cass. civ., 27 marzo 2020, n. 7559.](#)

Avverso la pronuncia, è stato proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi. Tralasciando il primo, attinente alla legittimazione processuale, il ricorrente lamentava, nei successivi:

1) l'insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento. Ciò in quanto – nonostante il Tribunale fosse giunto a conclusioni divergenti – digitando il nome della famiglia nei motori di ricerca, questi ultimi rinviavano, tra i primi risultati, all'archivio telematico del quotidiano nazionale;

2) l'erronea applicazione della normativa sulla riservatezza, laddove il giudice milanese aveva rigettato la richiesta volta alla deindicizzazione o rimozione del dato.

Meritevoli le premesse da cui muovono i giudici di Piazza Cavour. Il Collegio ritiene opportuno iniziare a svolgere le sue considerazioni partendo dal terzo motivo di ricorso, giacché la conclusione cui esso è giunto ha assorbito i restanti.

Secondo la Corte di cassazione, il caso in esame riguardava il bilanciamento tra la rilevanza storica di una notizia, che in sé racchiude l'interesse collettivo alla fruizione di un articolo, ed il diritto individuale al controllo sui propri dati. Ciò induce «a ragionare su quali siano i dati aventi una rilevanza storica o semplicemente storiografica, la conservazione dei quali è prevalente rispetto al diritto del singolo ad essere dimenticato dal contesto storico-sociale ed al diritto del singolo a mantenere il controllo dei dati relativi alla propria sfera personale fino al punto da poterne esigere la cancellazione quando siano venute meno le esigenze che ne hanno suggerito la raccolta e la diffusione».

Quest'ultimo profilo è stato inteso come un giusto corollario che trova fondamento nelle conclusioni cui giunse Cass. civ., 9 aprile 1998, n. 3679². Abbandonata l'idea del diritto all'oblio quale situazione giuridica elitaria, precisa la sentenza in commento, esso doveva essere inteso «come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente pubblicata», cosicché il diritto all'oblio comprenderebbe sia un profilo negativo, «consistente nel diritto ad essere dimenticato», sia un profilo positivo che si sostanziava nel «potere di controllo sui propri dati personali». Nella recente pronuncia, si è ribadita la natura del diritto all'oblio come diritto individuale, svincolato dalla notorietà del soggetto che domanda tutela. Esso, oggi, ingloba «la necessità di essere tutelati», perché «siamo tutti diventati potenziali protagonisti, esposti al pubblico dominio, con una identità personale da proteggere».

Il Collegio, andando così a chiarire un profilo glissato dalle recenti Sezioni Unite³, ha colto questa prospettiva – con dovizia di riferimenti giurisprudenziali interni ed eurolunitari – nel mondo informatico, dove gli articoli di cronaca, attuali o archiviati, diventano «pagine isolate di libri custoditi in mille diverse biblioteche».

L'informazione – che circola liberamente e per un tempo di permanenza, in tesi, infinito – rischierebbe, proprio a causa del fattore cronologico, di astrarsi dal suo contesto d'origine, di non rivelarsi più aggiornata a causa di eventi sopraggiunti: perciò la notizia vera, un tempo, diverrebbe falsa, domani, proprio per questa non corrispondenza tra evento e realtà fattuale.

Secondo il giudice, in questa nuova dimensione, «il diritto all'oblio assume il significato precipuo di diritto alla cancellazione dei dati e dei riferimenti che si ritiene che ledano la propria persona». Questo profilo, di evidente delicatezza, fa sì che vari attori siano obbligati al rispetto del diritto in esame, quali il soggetto che ha originariamente inserito il dato in questione, il gestore dell'archivio telematico, lo stesso motore di ricerca che provoca la risonanza mediatica dell'informazione, finanche, ritiene il Collegio, «chiunque altro ne riproduca il contenuto, riportando direttamente la notizia o inserendovi un *link*, attraverso le pagine di un sito o di un *social network*».

2. La rettifica come «garanzia» del diritto all'oblio. Rischi e pericoli.

² In *Giust. civ. mass.*, 1998, 778.

³ Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681, in *Foro it.*, 2019, 3071.

La [pronuncia](#) offre uno spunto di riflessione ben maggiore rispetto alla sentenza citata delle Sezioni Unite, per il modo in cui il Collegio si è approcciato al tema, ricostruendo sistematicamente il diritto all'oblio, in modo sconosciuto ai precedenti giurisprudenziali in materia, cercando di tracciarne le coordinate all'esterno ed all'interno del mondo digitale.

Tuttavia, alcuni profili meritano una riflessione.

L'osservazione di principio fatta dalla Corte, riportata in fondo al paragrafo precedente, sembra alludere al diritto all'oblio quale situazione giuridica autonoma, ma, nei successivi punti dell'ordinanza, il Collegio sembra stemperare l'importante *dictum*, incamminandosi per una differente strada.

Il Supremo Consesso sposta l'attenzione sulla percezione che la società ha di una determinata notizia, cosicché il diritto all'oblio sembra trasformarsi nell'aspettativa del singolo ad ottenere l'aggiornamento dell'informazione.

In altri termini, la rettifica dell'articolo, attraverso l'inserimento di incisi volti a rendere completa (nel senso di aggiornata) la notizia, sarebbe sufficiente a garantire la tutela richiesta. Nel caso di specie, non sarebbe configurabile alcuna violazione, perché il quotidiano aveva compiuto l'attività integrativa, dando atto, per mezzo di un inciso, della successiva assoluzione dell'imprenditore. Vediamo il percorso argomentativo attraverso cui si è arrivati a questa conclusione ed i rischi che potrebbe ingenerare.

La Corte di Cassazione interpreta il diritto all'oblio come particolare declinazione dell'identità personale, cioè come diritto della persona ad essere raffigurata per come essa effettivamente appare nel contesto sociale di riferimento⁴. Si osserva che «il cittadino ha il diritto ad essere rappresentato, nella realtà esterna della vita di relazione, con la propria identità ed a non vedere quindi travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, etico, ideologico, professionale».

Con un passaggio strategico, il Collegio ritiene che il *right to be forgotten* non è «ricollegato al diritto alla riservatezza, ma alla tutela dell'identità personale del soggetto», sicché «il cambio di prospettiva non poteva essere più radicale: dall'oblio/cancellazione all'aggiunta/contextualizzazione, dalla riservatezza all'identità sociale del soggetto».

Attraverso questa ricostruzione, la Corte declina la posizione giuridica in esame ora come diritto alla rettifica, adesso come espressione dell'identità personale (sul cui profilo si tornerà alla fine di questo paragrafo), escludendo che il diritto all'oblio possa legittimare la cancellazione di una notizia.

Osserva la Corte: «posto, allora, che non vi può essere una vera e propria pretesa alla cancellazione del proprio passato, si comprende che il vero problema è rappresentato dalla distorsione dell'immagine del soggetto, costruita col tempo dopo la vicenda oramai dimenticata, provocata dalla riemersione della notizia». A questa osservazione, che prelude le conclusioni cui giunge il Collegio, segue poi un'attenta ricostruzione del quadro giurisprudenziale di riferimento.

Si può innanzitutto dire che l'approdo, sotto un profilo di coerenza sistematica, si pone in linea continua con l'indirizzo giurisprudenziale oggi maggioritario⁵.

Il diritto all'oblio è ancora inteso come una posizione giuridica derivata, figura multiforme che assume le sembianze di altri diritti della personalità: l'oblio sembra intendersi come un profilo del diritto alla rettifica ovvero una declinazione dell'identità personale. Non diritto indipendente, ma

⁴ La pronuncia di riferimento è ancora Cass. civ., 7 febbraio 1996, n. 978, con nota di G. CASSANO, *Contenuto e limiti del diritto all'identità personale (in margine allo sceneggiato sul caso "Re Cecconi")*, in *Dir. inf.*, 1997, 118. L'identità personale è un «bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche». Cfr. anche l'importante approdo di Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13, con nota di A. PACE, *Nome, soggettività giuridica e identità personale*, in *Giur. cost.*, 1994, 103.

⁵ Cfr. l'orientamento di Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681, cit.; secondo cui il diritto all'oblio, nel mondo digitale, consiste nel vedersi ricollocata la notizia in un contesto aggiornato ed attuale.

«strumento», «porta di passaggio» attraverso cui garantire la tutela di diverse (ed autonome) situazioni⁶.

Questa visione frammentata, che evoca ancora la tesi pluralistica sui diritti della personalità⁷, presenta alcuni vantaggi ed altrettanti profili critici.

Sotto il primo aspetto, la ricostruzione si lascia apprezzare perché permette un facile adattamento del diritto all'oblio al singolo caso: il diritto rileverà sotto il profilo che meglio si addice alla tutela della posizione giuridica contingentemente lesa. A sua volta, la rettifica, concepita come singolare declinazione dell'oblio, permetterebbe agli operatori del mondo giornalistico (ma, invero, a chiunque abbia pubblicato una certa informazione) di intervenire sulla notizia, edita in passato, adattandola e, dunque, garantendo l'identità personale del protagonista.

Per quanto riguarda gli aspetti critici, invece, si potrebbe partire proprio da qui, dicendo che la rettifica è certo idonea a garantire l'identità personale, ma – di converso – sembra inadatta ad assicurare l'oblio: attraverso l'integrazione della notizia, *ex post*, sarebbe sempre possibile aggirarlo⁸.

Il problema, pare intuirsi, ruota, ancora una volta, sulla natura dell'oblio come diritto autonomo e non come situazione derivata o strumentale rispetto alle altre⁹. Adottando questa prospettiva, l'osservazione del Collegio, secondo cui è lodevole il passaggio dal diritto all'oblio, inteso come cancellazione del dato, all'oblio, inteso come rettifica della notizia, non appare più condivisibile.

La Corte sembra sfumare i contorni: da una «tutela forte», rappresentata dalla cancellazione del dato, si passerebbe ad una «tutela debole», volta alla rettifica.

La ricostruzione frammentata del diritto all'oblio, come se esso fosse un Cerbero dalle tre teste¹⁰, sembra importare un altro rischio. Che esso, di volta in volta, emerga sotto differenti profili ritenuti di rilievo dal singolo giudice, introducendosi un elemento di discrezionalità ed incertezza sulla tutela.

Ricorrendo ad un esempio, si pensi ai recenti problemi sollevati dal *revenge porn*. In tal caso, solo la cancellazione potrebbe rappresentare un valido rimedio all'odiosa diffusione delle immagini nella rete¹¹. Si potrà validamente discutere sulla garanzia effettiva di tale cancellazione, stante l'incontrollabilità del dato (e la sua infinita circolazione) una volta immesso nella galassia digitale, ma non può certo discutersi sull'esistenza di un diritto alla cancellazione, che rappresenta il «nocciolo duro» dell'oblio, con esso identificandosi.

In questo senso, quando si invoca il *right to be forgotten* si vuole innanzitutto la rimozione di una notizia, l'esercizio di un effettivo controllo sui propri dati, che per dirsi tale deve ricomprendere anche la facoltà, da riconoscersi al singolo, di domandare l'eliminazione di una notizia, qualora essa

⁶ A favore di questa ricostruzione, v. G. CASSANO, *Il diritto all'oblio esiste: è il diritto alla riservatezza*, in *Dir. fam. pers.*, 1998, spec. 90; analoghe osservazioni in G. CASSANO, *Il diritto alla riservatezza*, in G. Cassano (a cura di), *Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno. Tutela civile e penale*, Torino 2003, 304 ss.; cfr. anche G. FINOCCHIARO, *Le Sezioni Unite sul diritto all'oblio*, in *Giust. civ.*, 2019, 3-4.

⁷ Su questa concezione, superata dalla giurisprudenza successiva, cfr., *ex multis*, Trib. Roma, 25 febbraio 1956, con nota adesiva di A. DE CUPIS, *Tutela giuridica contro le alterazioni della verità personale*, in *Foro it.*, 1956, 1384.

⁸ Su profili tangenti F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino 2013, 151.

⁹ In questo senso cfr. G. GIACOBBE, *Il diritto alla riservatezza: da diritto di elaborazione giurisprudenziale a diritto codificato*, in *Just.*, 1999, spec. 113, l'Autore – sul presupposto che il diritto all'oblio sia ontologicamente diverso dalla riservatezza e dall'identità personale – auspicava un ripensamento giurisprudenziale, osservando che «le soluzioni prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza sul tema sono state varie ed ampiamente articolate: l'acquisizione del diritto all'oblio, come situazione giuridica soggettiva autonoma ed ormai riconosciuta, sembra che consenta di ritenere che quelle problematiche, se non superate, hanno ormai un univoco criterio per la loro risoluzione.

¹⁰ M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio secondo le Sezioni Unite: cerbero o chimera?*, in *Giur. cost.*, 2020.

¹¹ T. COLE, C. POLICASTRO, C. CRITTENDEN, K. MCGUFFEE, *Freedom to Post or Invasion of Privacy? Analysis of U.S.: Revenge Porn State Statutes, in Victims & Offenders*, 31 gennaio 2020, 4.

non soddisfi più un interesse pubblico e sia trascorso un ragionevole lasso di tempo¹² che l'abbia resa non più attuale¹³.

Da qui, un passo ulteriore: il diritto alla rettifica, per come inteso dal Collegio, sembra essere situazione a sua volta derivata. In altri termini, è come se la Corte avesse bilanciato il diritto all'oblio con il diritto della collettività ad essere informata¹⁴. Ecco che il diritto alla rettifica rappresenterebbe il giusto equilibrio, una soluzione accettabile per garantire una notizia aggiornata, assicurando al contempo l'interesse collettivo alla conoscenza dei fatti che possono condizionare una data realtà, anche economica.

Ma neppure questa ricostruzione si sottrae a letture inverse: il diritto all'oblio non è, come la riservatezza, il profilo inverso del diritto di cronaca¹⁵, bensì autonoma figura volta a tutelare il diritto ad essere dimenticati, il che si verifica solo attraverso la rimozione di una notizia.

La rettifica, dunque, è stata utilizzata dalla Corte per tutelare l'identità personale, che è, però, qualcosa di diverso dal *right to be forgotten*, il quale «presenta aspetti del tutto singolari e peculiari che ne impongono una autonoma definizione»¹⁶.

Concludendo questo profilo, sembra potersi dire che la Corte ha fatto ricorso a più diritti, ora per tutelare situazioni giuridiche in essi ricomprese ed esaurite, ora per creare un rapporto di strumentalità.

Il diritto all'oblio, invece, non ha assunto un contenuto autonomo, trasformandosi in una scatola vuota, all'interno della quale troverebbero tutela situazioni giuridiche diverse.

È vero che talvolta vi può essere equivalenza tra questi diritti e l'oblio, ma l'equivalenza, spesso dovuta al caso deciso, non esclude, ma anzi presuppone la diversità.

Scriveva Francesco Carnelutti che «l'uguaglianza suppone non l'identità, ma l'alterità, ossia due diversi» e perciò «non solo non esclude ma implica la differenza»¹⁷, quella stessa differenza che la Corte di Cassazione stenta a ravvisare tra diritto all'oblio e gli altri diversi, sebbene simili, diritti della personalità.

3. Il dato economico, il diritto di cronaca e l'oblio.

Un secondo punto cruciale della [decisione](#) è il rapporto tra diritto all'oblio e dato economico.

Nella parte motiva, si sottolinea che il dato personale, oggetto del diritto di cronaca giudiziaria, riguardava – come già ricordato – l'attività imprenditoriale del defunto, azionista di riferimento di una società di rilievo nazionale.

La Corte di Cassazione condivide, in particolare, l'assunto del tribunale milanese, secondo il quale «nel bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste e permane l'interesse della collettività, ed in particolare nel mondo economico, di “fare memoria” di vicende rilevanti per un soggetto che si presenta come primario centro di imputazione di interessi economici rilevanti per la collettività», dovendosi peraltro «ricordare che, tra tutti i dati personali, quelli interessanti l'attività economica esercitata offrono la maggior resilienza all'azione di compressione esercitabile a tutela della riservatezza dei soggetti cui i dati pertengono. Non può, quindi, seriamente contestarsi il potenziale

¹² In tal senso già G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, 813.

¹³ Sul legame tra decorso del tempo e inutilità sociale dell'informazione v. M.R. MORELLI, voce *Oblio*, in *Enc. dir.*, VI, Milano 2002, 851-852. Cfr. anche M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli 2009, 122 ss.

¹⁴ A favore del bilanciamento tra cronaca ed oblio cfr. A. CERRI, *Diritto di cronaca, diritto di rievocare fatti passati versus diritto di riservatezza e diritto all'oblio*, in *Crit. dir.*, 2008, 236 ss.

¹⁵ Evidenzia questo profilo di autonomia G. MARCHETTI, *Diritto di cronaca online e tutela del diritto all'oblio*, in R. Cafari Panico (a cura di), *Da Internet ai Social Network*, Rimini 2013, 75 ss.

¹⁶ L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giust. civ.*, 1997, 1990. A favore di una differenza tra oblio e identità personale M.R. MORELLI, voce *Oblio*, cit., 851; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo*, cit., 81 ss.; con riferimento anche al *right to privacy*, S. MORELLI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. diritto all'oblio)*, in *Giust. civ.*, 1997, 517.

¹⁷ F. CARNELUTTI, *Dialoghi con Francesco*, Roma 1947, 148 e 150. Analoga osservazione anche in F. CARNELUTTI, *La morte del diritto*, in F. CARNELUTTI, *Discorsi intorno al diritto*, Padova 1953, 275 ss., 287 ss.

interesse pubblico a conoscere la storia di un primario attore nell'ambito economico nazionale, ivi incluse le lotte scatenatesi per il controllo del gruppo societario».

Una tale ricostruzione fa nascere più di qualche perplessità legata ai tre passaggi logici che vengono fatti, uno attinente alla tipologia del dato, un altro alla distinzione riguardante l'interesse che il differente dato economico può assumere per la collettività, il terzo alla cronaca economica che riguarda imprese di grandi dimensioni

In merito al primo problema, il dato economico, quindi, assume un peso differente e privilegiato nei confronti del contrapposto diritto all'oblio, al punto da prevalere su questo.

In alcuni casi esso ha, per così dire, una durata stabilita direttamente dall'ordinamento. Si pensi, ad esempio, agli istituti della cancellazione dei protesti (art. 17, comma 6-*bis* della legge 108/1996¹⁸). Ma questa previsione, riguardante dati economici, si scontra con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'UE, che, con la decisione del 9 marzo 2017¹⁹, ha sottolineato che per i dati

¹⁸ Secondo questo articolo «1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.

5. Abrogato.

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

6-*bis*. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.

6-*ter*. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio».

¹⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2017, *Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce c. Salvatore Manni*, causa C-398/15. La questione era sorta davanti al giudice nazionale (Tribunale di Lecce) e vedeva come protagonista l'amministratore di una società che si era aggiudicata l'appalto per la costruzione di un complesso turistico. Sennonché le unità immobiliari di questa struttura erano rimaste invendute dal momento che, lamentava il ricorrente, i potenziali acquirenti avevano scoperto che il venditore era stato amministratore di una società fallita nel 1992 e liquidata nel 2005.

Queste informazioni negative avrebbero vanificato le vendite. Per tale ragione, nel processo instaurato davanti il Tribunale salentino, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto ad un'anonimizzazione dei dati contenuti nel registro delle imprese, riguardanti il fallimento della prima società, oltre al risarcimento de danni causati.

In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, decisione confermata anche dalla Corte di appello. La Cassazione – sez. I, 17 luglio 2015, in *Giur. it.*, 2015, 2651 ss.; per un commento a tale decisione, A. RICCI, *Pubblicità del registro delle imprese e diritto alla protezione dei dati personali. Riflessioni a margine di una recente sentenza della Cassazione*, in [Giustizia Civile.com](http://GiustiziaCivile.com), 2016 – investita della questione, operò un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo se la direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati delle persone fisiche, in combinato disposto con la direttiva 68/151/CEE sulla pubblicità degli atti delle società, permettesse a chiunque di accedere ai dati relativi alle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese.

La Corte di Giustizia, nella sentenza richiamata, ha precisato che dal momento che i diritti e i rapporti giuridici di una società rispetto ai vari soggetti sono potenzialmente molteplici (anche in diversi Stati e anche dopo lo scioglimento della stessa) e che vi è una eterogeneità dei termini di prescrizione di Stato in Stato rispetto al medesimo diritto o rapporto giuridico, risulta impossibile identificare un termine univoco allo scadere del quale sarebbe possibile anonimizzare i dati personali contenuti nel registro delle imprese. Gli Stati non sono quindi tenuti a garantire il diritto alla cancellazione di tali dati, nemmeno decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società, tenendo anche presente che solo un numero limitato di dati personali è riportato nel registro delle imprese.

In situazioni particolari e trascorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dallo scioglimento della società, ragioni preminenti e legittime, connesse ad un caso concreto riguardante la persona interessata, possano giustificare eccezionalmente una limitazione all'accesso ai dati contenuti nel registro delle imprese a favore dei soli terzi che dimostrino un interesse particolare e specifico alla loro consultazione. Per un commento a tale decisione, A. PISAPIA, *La*

personali contenuti nel registro delle imprese non esiste un diritto alla *privacy* storica; tuttavia, gli Stati possono stabilire una limitazione all'accesso da parte dei terzi, nel caso in cui sia trascorso un lasso di tempo sufficientemente lungo. Questa particolare resistenza temporale è giustificata dal fine di garantire la certezza del diritto nelle relazioni tra società e terzi, per cui bisogna permetterne l'accesso quando la conoscenza di tali informazioni è necessaria.

Anche questa decisione, nonostante le problematiche ad essa sottesa²⁰, non ha escluso il diritto all'oblio, ma è giunta ad individuare, comunque, periodi massimi di permanenza dei dati «rispetto alle finalità perseguite, unicamente ove trattati dai soggetti privati che utilizzano il medesimo al fine di informazione commerciale, per così dire, derivata e rielaborata, decorsi i quali, determinati dati dovrebbero, quindi, essere consultabili solo nel registro delle imprese». In questo caso, allora, il registro delle imprese può essere assimilato ad una sorta di archivio storico delle vicende societarie.

Il secondo passaggio complica però questa ricostruzione. Il dato economico diviene oggetto di graduazione allorquando attiene ad imprese di interesse nazionale. In questo caso, quindi, l'interesse collettivo permette di creare vari livelli della tipologia di informazione. Nel grado superiore, il dato non può essere dimenticato, ma essere sempre oggetto di ricostruzione di carattere economico, in ragione dell'ampiezza del suo rilievo. In tale ultima ipotesi, dunque, la struttura organizzativa andrebbe ad amplificare l'importanza dell'informazione; i riflettori per tali vicende dovrebbero restare sempre accesi, prescindendo dalla circostanza che il decorso del tempo potrebbe incidere sull'interesse sociale degli stessi. In realtà, non sembra che sugli stessi debba seguirsi un orientamento differente da quello indicato dalla Corte di giustizia. Anche per questi il decorso del tempo potrebbe incidere sulla libera circolazione, restringendone l'ambito.

Ma è soprattutto il terzo passaggio che fa sorgere più di qualche perplessità. Con esso si giunge ad assimilare il trattamento dei dati economici alla relativa cronaca. Nella vicenda in commento rilevano i profili economici di una impresa, non intesa, però, come dato diretto ed oggettivo, bensì come vicende personali (lotte intestine per il controllo societario), che rientrano nella cronaca economica, ma non rappresentano un vero e proprio dato economico. Per queste notizie, in particolare, non è dato scorgere un differente trattamento da quelle di cronaca giornalistica. Per esse valgono le stesse regole previste per il diritto all'oblio, ossia il venir meno dell'interesse pubblico per il decorso del tempo.

Per dirla in altri termini, non è il dato economico di grandi imprese ad assumere un rilievo oggettivo, bensì vicende di cronaca il cui interesse permane solo in caso di attualità o se la notizia viene riesumata per qualche ragione. Diversamente, con il decorso di un tempo ragionevole, il rilievo viene meno e i riflettori si spengono definitivamente.

L'ago della bilancia, in questo caso, è solo ed esclusivamente l'interesse collettivo, e le vicende private appaiono del tutto irrilevanti, se non sotto il profilo, appunto, storico. Questo aspetto viene messo in evidenza dalla stessa decisione, che sottolinea come la deroga al diritto all'oblio è ammessa proprio perché sussisterebbe l'interesse collettivo a conoscere «la storia» di un primario attore economico. Ma si tratta, appunto, di interesse storico, che nulla a che vedere con altri tipi di informazioni, anche di natura economica.

Per tale motivo, se il ragionamento della Cassazione appare coerente con gli orientamenti della Corte di Giustizia, l'utilizzo effettuato appare erroneo in relazione alla natura dei dati oggetto del giudizio.

4. *L'involuzione del diritto alla privacy storica.*

Le più recenti sentenze evidenziano una regressione della tutela del diritto all'oblio, i cui connotati diventano sempre più evanescenti.

Corte di giustizia interviene in materia di cancellazione di dati personali dal registro delle imprese: il difficile bilanciamento tra pubblicità e riservatezza, in Federalismi.it, 2017.

²⁰ In particolare, le problematiche sono legate alla rielaborazione dei dati e al riuso degli stessi da parte di società che offrono informazioni commerciali, come segnalato da A. MANTELETO, *Diritto all'oblio e pubblicità del registro delle imprese*, in *Giur. it.*, 2015, 2655 ss.

Già nella citata pronuncia delle Sezioni Unite, nonostante i tentativi di specificare i caratteri del diritto all'oblio, si è assistito ad una brusca virata verso un depotenziamento di questa situazione giuridica soggettiva. Ciò è avvenuto nonostante negli anni si sia riscontrato più di qualche timido passo in avanti da parte della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, spalleggiata da quella europea²¹, muovendosi all'interno di un «reticolo di norme nazionali ed europee»²².

Nella decisione delle Sezioni Unite, il giudice ha considerato che anche le notizie di cronaca possano diventare, con il tempo, fatti storici di rilievo, dimenticando peraltro che l'attività storiografica è attività differente dalla narrazione di fatti di cronaca da parte dei quotidiani.

Così facendo, il diritto all'oblio, inteso come diritto alla cancellazione di informazioni provenienti dal passato, in grado di alterare la condizione di vita e lavorativa di un individuo, viene degradato a diritto alla deindicizzazione dell'informazione, al suo accesso limitato, in modo da restringerne la conoscibilità, ma non di eliminarlo del tutto dalla conoscenza degli altri.

Anche la [sentenza in esame](#) si colloca in questo *trend*, giungendo peraltro ad un'estensione dei metodi di conservazione dei dati. L'informazione giunge ad avere il trattamento dello stesso dato cui si riferisce; la cronaca giornalistica inerente ai dati economici ha la stessa considerazione (di natura privilegiata) propria di questi ultimi. Prevale, cioè, una sorta di principio di conservazione dei dati, a discapito della richiesta di cancellazione, essenza del diritto all'oblio.

Con questa tendenza, però, si corre il serio rischio di tramutare il diritto alla *privacy* storica in un mero limite della libertà di informazione e non autonomo diritto, così degradando una situazione giuridica soggettiva ad una *conditio sine qua non* di un diritto fondamentale. Un arretramento culturale e giuridico perché «liberarsi dall'oppressione dei ricordi, da un passato che continua a ipotecare pesantemente il presente diviene un traguardo di libertà»²³, che non va, ovviamente, perso o sacrificato nel nome di interessi che non tengono in adeguata considerazione i fondamentali diritti della persona, e non permettono di individuare un giusto equilibrio tra memoria individuale e memoria sociale.

²¹ Sottolinea tale profilo del diritto all'oblio, R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto al)l'oblio*, in [Questione Giustizia](#), 2017, 76.

²² Cass. Civ., 20 marzo 2018 n. 6919, con nota di R. PARDOLESI, S. BONAVITA, *Diritto all'oblio e buio a mezzogiorno*, in *Foro it.*, 2018, 1145 ss.

²³ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari 2012, 406, il quale ricorda che «negli Stati Uniti le leggi prevedono minuziose casistiche riguardanti le attività economiche, tanto che dopo quattordici anni non si può dare notizia neppure d'una bancarotta fraudolenta».